

Promozione e diffusione della cultura informatica e superamento del divario digitale

INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Interventi della Provincia*

Art. 3 - *Piano provinciale per la diffusione della cultura informatica ed il superamento del divario digitale*

Art. 4 - *Commissione provinciale per lo sviluppo della cultura informatica*

Art. 5 - *Fondo provinciale per lo sviluppo della cultura informatica*

Art. 6 - *Regolamento d'esecuzione*

Art. 7 - *Disposizione finanziaria*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce l'importanza delle nuove tecnologie dell'informazione per il miglioramento della qualità della vita, per la sicurezza delle persone e per la tutela della salute e dell'ambiente, per l'educazione e la formazione permanente, per la competitività del territorio, del tessuto imprenditoriale e della pubblica amministrazione.

2. La Provincia ritiene strategico, al fine di assicurare uno sviluppo equo della società ed ecocompatibile del proprio territorio, favorire il superamento del divario digitale all'interno della popolazione, tra le diverse fasce di età e di reddito, tra diversi livelli di istruzione ed occupazione, tra chi risiede nei centri maggiori e minori. La Provincia ritiene altresì strategico informare ed educare tutti gli utilizzatori di strumenti informatici rispetto ai temi del risparmio energetico, dell'inquinamento elettromagnetico e del contenimento delle emissioni climalteranti.

Art. 2 *Interventi della Provincia*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 la Provincia favorisce la diffusione delle moderne tecnologie, con attenzione per i programmi informatici a formato libero e aperto.

2. In particolare la Provincia sostiene direttamente e con l'erogazione di contributi:

- a) l'accesso alla larga banda;
- b) l'accesso all'acquisto di personal computer e di programmi informatici;
- c) l'accesso all'utilizzo di piattaforme e programmi a formato libero e aperto;
- d) l'accesso alla formazione iniziale e permanente ed all'informazione relativa ai servizi di pubblica utilità e di sicurezza personale e sanitaria, anche attraverso la diffusione su tutto il territorio provinciale di circoli della conoscenza e di mini-distretti di informatica;
- e) l'organizzazione, a cadenza annuale, della settimana dell'informatica e del software libero.

3. I contributi sono erogati secondo criteri e modalità fissati nel regolamento d'esecuzione di questa legge.

Art. 3

Piano provinciale per la diffusione della cultura informatica ed il superamento del divario digitale

1. Per il raggiungimento delle finalità di questa legge la Provincia approva il piano provinciale per la diffusione della cultura informatica ed il superamento del divario digitale.
2. Il piano ha durata quinquennale ed è suddiviso nei seguenti programmi operativi:
 - a) programma per le infrastrutture informatiche;
 - b) programma per la formazione, l'aggiornamento e l'informazione;
 - c) programma per la sostenibilità ambientale dei processi di informatizzazione.
3. Il piano individua le modalità, gli strumenti ed i tempi per il coordinamento di tutte le attività connesse all'informatizzazione del territorio e per la diffusione della cultura informatica nei confronti della popolazione trentina, operate sia nell'ambito delle strutture della Provincia autonoma di Trento, sia da enti funzionali, società partecipate, fondazioni ed istituti di ricerca, università ed istituzioni scolastiche, enti locali e associazioni.

Art. 4

Commissione provinciale per lo sviluppo della cultura informatica

1. E' istituita la commissione provinciale per lo sviluppo della cultura informatica.
2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da tre esperti nel campo dell'informatica, di cui uno particolarmente competente nel campo del software libero.
3. La commissione in particolare:
 - a) è consultata per la redazione del piano provinciale per la diffusione della cultura informatica ed il superamento del divario digitale e dei suoi programmi operativi;
 - b) è consultata per le iniziative dirette della Provincia nel campo dell'informatizzazione della popolazione;
 - c) compie studi in materia di diffusione della cultura digitale e del software libero.
4. In relazione a singole tematiche partecipano alla commissione ulteriori componenti nominati dalla Giunta provinciale in ragione delle relative specifiche professionalità.

Art. 5

Fondo provinciale per lo sviluppo della cultura informatica

1. E' istituito nel bilancio provinciale il fondo per lo sviluppo della cultura informatica.
2. Il fondo è diretto all'attuazione del piano provinciale per la diffusione della cultura informatica ed il superamento del divario digitale e degli interventi provinciali in materia di informatizzazione della popolazione.

Art. 6

Regolamento d'esecuzione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge è approvato il relativo regolamento d'esecuzione.

Art. 7

Disposizione finanziaria

1. Con successiva legge provinciale sono individuate le risorse finanziarie per l'applicazione di questa legge.